

ORIGINALE

Deliberazione N. 51  
in data 20/12/2018



**COMUNE DI POVIGLIO**  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

Sessione Ordinaria- Seduta Pubblica

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU - IUC). CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciotto, addì venti del mese di dicembre alle ore 20.45 nella Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il consiglio comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
Manghi Giammaria Sindaco	X	
1. Bigliardi Jimmy Consigliere	X	
2. Cucchi Ines Consigliere	X	
3. Iemmi Juri Consigliere	X	
4. Di Pietro Tommaso Consigliere	X	
5. Ferraroni Cristina Consigliere	X	
6. Dall'Asta Roberta Consigliere	X	
7. Cecchella Sergio Consigliere	X	
8. Zannoni Clara Consigliere		X
9. Pessina Paolo Consigliere	X	
10. Altomare Giovanni Consigliere		X
11. Magri Maria Teresa Consigliere	X	
12. Lanfredi Nadia Consigliere		X
	10	3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro.

Il Sig.Manghi Giammaria, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

**DELIBERA C.C. n.51/2018**  
**IL CONSIGLIO COMUNALE**

DATO ATTO che su proposta del Sindaco - Presidente, la discussione dei punti all'O.d.g., riguardanti il "pacchetto bilancio 2019" (dal punto 2 al 6) comprendente il presente, è stata fatta unitariamente, come indicato nel precedente verbale n.50;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 52 del DLgs. 446 del 15/12/1997 in materia di potestà regolamentare dei comuni;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazione dalla Legge 22/12/2011, n. 214, rubricato: "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
- l'art. 1 commi 380 e seguenti della Legge n. 228 del 24/12/2012;
- la Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, commi dal 707 al 718;

PRESO ATTO delle modifiche in materia di Imposta Municipale Propria - I.M.U. introdotte dall'art. 9-bis del D.L. 47 del 28/03/2014, come inserito dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80. rubricato: "IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero";

VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208, che introduce modificazioni al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; in particolare:

- al comma 3, prima lettera a) della legge 22 dicembre 2011, n. 214, viene aggiunta la seguente disposizione "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";
- il comma 13 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo -pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- il comma 15 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che estende l'esclusione dall'IMU, prevista per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, alle "unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza del requisito della residenza anagrafica";

- all'art. 13 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è aggiunto il comma 6-bis: "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento";
- il comma 21 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che prevede "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, anticipando al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono effettuare l'invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, ai fini dell'efficacia delle medesime;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 15/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU-IUC). Conferma della aliquote per l'anno 2018";

RITENUTO necessario, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione 2019, confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - I.M.U. per l'anno 2019:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
<p><b>0,50 per cento</b></p>	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</b>            Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.            Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>

## ESENTE

### **ABITAZIONI PRINCIPALI**

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

### **ANZIANI E DISABILI**

E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza)**

Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

### **CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE**

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

### **FORZE DI POLIZIA**

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

### **COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA**

Sono esenti le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

### **ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)**

### **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**

<b>ESENTE</b>	<p><b>DELL'AGRICOLTURA</b> di cui ai commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013.</p> <p><b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>
<b>0,50 per cento</b>	<p><b>ALIQUEUTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI ex IACP (ora ACER)</b></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (EX-IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli EX-IACP.</p> <p>A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<b>0,50 per cento</b>	<p><b>ALIQUEUTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (non pensionati nei rispettivi Paesi di residenza)</b></p> <p>Unità immobiliare e pertinenze, nel limite di una unità per tipologia catastale C/2, C/6 e C/7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che l'abitazione non risulti locata.</p>
<b>0,76 per cento</b>	<p><b>ALIQUEUTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</b></p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati. Per il riconoscimento dell'aliquota agevolata occorre produrre idonea dichiarazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inizia il diritto all'applicazione dell'agevolazione.</p> <p><b>Ai sensi del c. 53, L. 208/2015, l'imposta è ridotta al 75%</b></p>
	<p><b>ALIQUEUTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI ENTRO IL 3° GRADO</b></p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il terzo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno in cui inizia il diritto all'applicazione dell'agevolazione. Tale autocertificazione non andrà</p>

<p><b>0,91 per cento</b></p>	<p>ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p> <p><b>COMODATI A PARENTI DI 1° GRADO IN LINEA RETTA:</b>  <b><u>La base imponibile IMU è ridotta del 50%</u></b>  per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</p>
<p><b>0,91 per cento</b></p>	<p><b>ALIQUEUTE AGEVOLATE – UNITA' IMMOBILIARI CATEGORIA C/1 DI PROPRIETA' UTILIZZATE DIRETTAMENTE DAL TITOLARE DI LICENZA O DA SOCI DELLA SOCIETA'</b></p> <p>Si applica agli immobili di categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) di proprietà utilizzati direttamente dal titolare di licenza. Per il riconoscimento dell'aliquota agevolata occorre produrre idonea dichiarazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inizia il diritto all'applicazione dell'agevolazione.</p>
<p><b>1,01 per cento</b></p>	<p><b>ALIQUEUTA ORDINARIA PER ALTRI FABBRICATI:</b></p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti in particolare per le categorie abitative da A/1 ad A/9 l'aliquota ordinaria si applica a tutte quelle affittate con regolare contratto registrato a canone libero e anche alle relative pertinenze. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni categorie C/2 – C/6 – C/7 quando eccedono la misura massima di un'unità ammessa per ciascuna delle categorie catastali indicate come pertinenze delle abitazioni principali e delle abitazioni date in comodato ad uso gratuito ai parenti entro il terzo grado.</p>

<p style="text-align: center;"><b>0,94 per cento</b></p>	<p><b>ALTRI IMMOBILI:</b>  La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobili di categoria B</li> <li>• C/1 Negozi e botteghe</li> <li>• C/2 Magazzini e locali di deposito</li> <li>• C/3 Laboratori per arti e mestieri</li> <li>• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li> <li>• C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative</li> <li>• C/6 Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse</li> <li>• C/7 Tettoie chiuse o aperte</li> <li>• D/1 Opifici</li> <li>• D/2 Alberghi e pensioni</li> <li>• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili</li> <li>• D/4 Case di cura ed ospedali</li> <li>• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li> <li>• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale</li> <li>• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale</li> </ul> <p>Per questa tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 c. 380 l. f) Legge 228/2012 - di cui;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7,60‰ quale riserva dello Stato;</li> <li>- 1,80‰ quale quota riservata al Comune (come previsto dall'art. 1 c. 380 l. g) L.228/2012).</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>0,91 per cento</b></p>	<p><b>TERRENI AGRICOLI</b>  Immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque non compresi nelle altre fattispecie;  <b><u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;</li> <li>- costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucaibile;</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>1,06 per cento</b></p>	<p><b>IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI</b>  <b>IMMOBILI DI CATEGORIA D/5</b>  <b>AREE FABBRICABILI</b>  L'aliquota si applica a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote / sfitte ed alle relative pertinenze (C/6, C/7, C/2).</li> <li>• agli immobili di categoria D/5, istituti di credito e assicurazione.</li> <li>• alle aree fabbricabili</li> </ul>

VISTA la deliberazione consiliare n. 3 del 13/02/2017 di approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U.;

RICHIAMATA la Legge di Stabilità 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 13/11/2018 di “Approvazione dello schema di bilancio 2019/2021”;

RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario Affari Generali rag. Luciana Tinelli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 7.12.2012 ha espresso parere: FAVOREVOLE;

RILEVATO che il Revisore Unico dei Conti dr. Guido Carbonaro, ai sensi dell'art. 239 del T.U. 267/2000 e s.m., ha espresso parere: FAVOREVOLE unitamente al parere espresso sul bilancio di previsione 2019/2021;

DATO ATTO che, la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta al vaglio della IV<sup>a</sup> Commissione al Bilancio in data 13/12/2018;

CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 1 astenuto (Paolo Pessina), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

- 1) DI CONFERMARE, per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, per l'anno 2019, le aliquote ed agevolazioni, le esenzioni, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
- 2) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 13 bis del D.L. 201 del 06/12/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 3) DI DARE ATTO che, per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 4) DI DARE ATTO che, la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296/2006 e s.m., il 1° Gennaio 2019;
- 5) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, art. 147 bis, 1° comma, del T.U. D.Lgs.vo 267/2000 così come modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213;
- 6) DI INCARICARE il Responsabile del Settore ad effettuare la pubblicazione obbligatoria in “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bilanci” come prevista dal Decreto Leg.vo n. 33/2013 e s.m. e dal D.P.C.M. 22/09/2014 e s.m.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti n. 9 favorevoli, n.1 astenuto (Paolo Pessina), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,



## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. Co. 4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

**OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU - IUC). CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.**

**PARERE del RESPONSABILE del SETTORE**

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li, 11/12/2018

il Responsabile del settore:

Luciana Tinelli

---

**PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO**

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li, 11/12/2018

il Responsabile del settore Finanziario

Luciana Tinelli

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.**

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D.LGS.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE